

D.M. 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1982, n. 46

Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5, del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1, lettera a), n. 5), del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, recante «misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale»;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1

Le prestazioni protesiche ortopediche erogabili, a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5), del D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, sono le seguenti:

1. protesi ortopediche e presidi ortopedici limitatamente a protesi per arto superiore, inferiore, e pilone, tutori per arto superiore e inferiore, tutori per tronco;
2. apparecchi fonetici;
3. apparecchi acustici limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni;
4. lenti correttive limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni;
5. presidi terapeutici limitatamente a cannula tracheale, sonda vescicale di Petzer, apparecchio per ano artificiale, raccoglitori di feci o di urina;
6. apparecchi per ortodonzia limitatamente agli assistiti di età inferiore a diciotto anni;
7. carrozzelle;
8. prodotti per soggetti affetti da diabete mellito (reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glucosemia - test rapido con una goccia di sangue -, siringhe da insulina monouso).

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.